# La inosservanza delle norme antinfortunistiche: profili di responsabilità penale

## di Maria Giovannone e Roberta Caragnano

#### Inquadramento

Molteplici e talvolta controversi sono i profili penalistici connessi alla mancata osservanza degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ove da essa derivi l'infortunio, la malattia professionale o la morte del lavoratore.

Oltre al sistema sanzionatorio speciale introdotto dal Testo Unico sicurezza(d.lgs. n. 81/2008), che contempla fattispecie penali contravvenzionali e non delittuose nonché illeciti amministrativi, vanno presi in considerazione gli artt. 589, comma 2 e 590, comma 2, c.p. rispettivamente in tema di delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti dalla inosservanza delle norme antinfortunistiche. Invero siffatti eventi possono determinare una imputazione a carico di uno o più esponenti dei vertici aziendali.

Inoltre non è a rigore da escludere – sebbene l'ipotesi presenti un grado di probabilità più basso della precedente – la possibilità di un'imputazione a titolo di omicidio doloso (art. 575 c.p.), nella specie di dolo eventuale, a carico di quelle figure responsabili che, avendo appreso o prefigurato realisticamente la concreta possibilità dell'infortunio, avessero completamente omesso di adottare anche il più lieve livello di precauzione per salvare la vita delle potenziali vittime.

Necessario e sufficiente a configurare una responsabilità per omicidio colposo è, ai sensi dell'art. 589 c.p., l'avere "cagionato per colpa" la morte di un uomo. Tale responsabilità può discendere, ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p., anche da un comportamento omissivo (quale la mancata diramazione di un allarme), allorché a) il soggetto rivesta una c.d. "posizione di garanzia" nei confronti della vittima, e b) allorché possa affermarsi che l'evento letale non si sarebbe verificato se l'agente avesse compiuto il comportamento doveroso (verifica del "nesso causale"). La disposizione citata prevede infatti che «Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

### La posizione di garanzia

Nel caso in cui l'impresa sia organizzata in forma di società, la responsabilità per omesso impedimento di eventi con esito mortale o comunque lesivo incombe in primo luogo sull'amministratore delegato, a meno che non sia predisposto e attuato un efficace sistema di deleghe che consenta di trasferire "verso il basso" la responsabilità (con effetti non sempre del tutto liberatori), attraverso l'individuazione di altri soggetti dotati di effettiva autonomia gestionale e finanziaria – titolari dell'obbligo di sicurezza e fermo restando l'obbligo di vigilanza, da parte del delegante, sul corretto adempimento dei contenuti della delega da parte del delegato. Nel caso poi in cui il fatto avvenga in una autonoma unità produttiva, al cui vertice si trovi una persona dotata di effettiva autonomia gestionale e finanziaria – e pertanto qualificabile quale "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2, lett. *b* del d.lgs. n. 81/2008 – il titolare dell'obbligo di protezione dell'incolumità dei lavoratori è il responsabile dell'unità produttiva medesima, salvo che a sua volta costui abbia conferito una delega efficace ad un responsabile locale della sicurezza e fermi restando gli obblighi di vigilanza sul corretto adempimento della stessa.

1

#### Il nesso causale

Una volta individuati i soggetti che dovevano ritenersi "garanti" dell'incolumità delle vittime (l'amministratore delegato, ovvero – in presenza di un valido sistema di deleghe – il responsabile dell'unità produttiva e/o il locale responsabile della sicurezza), agli stessi può essere contestato il fatto di non avere impedito la morte delle vittime, in particolare avendo omesso di diramare un tempestivo allarme e di predisporre ogni altra efficace misura di protezione, pur avendo ricevuto da fonti attendibili una segnalazione relativa al pericolo di infortunio.

Per ottenere una condanna, spetta in ogni caso al pubblico ministero dimostrare che, se l'allarme fosse stato tempestivamente diramato, o se le misure da considerarsi doverose secondo la comune diligenza fossero state tempestivamente adottate, l'infortunio non si sarebbe verificato o quanto meno non avrebbe avuto conseguenze mortali.

La prova relativa dipende naturalmente dalle circostanze del caso concreto.

L'esito di un simile giudizio appare difficilmente prevedibile *ex ante*, anche perché molto dipende da come la giurisprudenza si orienterà, nel prossimo futuro, sulla questione – ancora ampiamente discussa in dottrina e nella stessa giurisprudenza – se, ai fini di una condanna *ex* art. 40 comma 2 c.p., il p.m. debba fornire la prova che le cautele che l'imputato non ha di fatto adottato avrebbero certamente evitato il prodursi dell'evento lesivo, ovvero se per il p.m. sia sufficiente dimostrare che tali misure avrebbero ridotto significativamente il rischio di verificazione dell'evento lesivo medesimo.

#### La colpa e il dolo

Il titolo di responsabilità per il reato di omicidio contestato agli imputati è, con ogni verosimiglianza, la colpa.

In tal caso il pubblico ministero può contestare ai titolari dell'obbligo di protezione dei lavoratori, come sopra individuati, una negligenza consistita nel non avere adottato le misure necessarie e praticabili secondo le concrete circostanze a proteggere l'incolumità dei lavoratori, pur avendo notizia del possibile o imminente verificarsi di un infortunio.

Inoltre, come anticipato all'inizio, non può in principio del tutto escludersi, a carico del datore di lavoro e dei suoi ausiliari responsabili, una responsabilità per omicidio doloso dei lavoratori rimasti uccisi in conseguenza di un infortunio.

Sul punto – richiamato qui tutto quanto già esposto in ordine alla posizione di garanzia e al nesso causale a proposito del delitto di omicidio colposo – occorre sottolineare che la nozione giuridicopenale di dolo è più estesa di quella ricavabile dal senso comune. Essa comprende, infatti, anche il c.d. dolo eventuale, che sussiste allorché il soggetto si rappresenti la possibile verificazione del fatto di reato in conseguenza della propria condotta, e accetti un tale rischio, decidendo di agire comunque.

Il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p. è di regola punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Tuttavia, laddove il fatto sia commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena minima diviene – ai sensi del secondo comma dell'art. 589 c.p. – quella di un anno di reclusione. Al riguardo, la giurisprudenza considera applicabile la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 c.p. in ogni ipotesi in cui risulti violata non solo una specifica normativa in tema di sicurezza dei lavoratori, ma anche il generale dovere, discendente dall'art. 2087 c.c., di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire eventi lesivi nell'ambito lavorativo.

Nell'ipotesi, invece, in cui fosse contestato addirittura il delitto di omicidio doloso, il quadro sanzionatorio sarebbe quello di cui all'art. 575 c.p., punito con la reclusione da ventuno a ventiquattro anni.

I limiti minimi di pena sopra indicati possono poi in concreto essere abbassati per effetto di eventuali circostanze attenuanti o di benefici legati alla scelta del rito processuale.

*Maria Giovannone* Senior Research Fellow ADAPT-CSMB

**Roberta Caragnano** Senior Research Fellow ADAPT-CSMB